



COMUNE DI ROCCABRUNA

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 15/2025

Addì, 10 luglio 2025

Oggetto: Custodia dei cani ed igiene del suolo pubblico.

IL SINDACO

Ravvisata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta civile, che devono essere osservate dai proprietari dei cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica, dell'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere stesso dei cani;

Considerato che giungono sempre più numerose da parte di cittadini, rimostranze e reclami per gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti dalle deiezioni dei cani lungo i marciapiedi, le strade, i giardini pubblici e le piazze del centro abitato e che i loro proprietari e/o detentori mantengono comportamenti contrari alle vigenti disposizioni di legge;

Ritenuto quindi opportuno rideterminare disposizioni precise sulla detenzione e tenuta degli animali anche allo scopo di evitare riprovevoli episodi;

Dato atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato alla noncuranza con la quale sovente le deiezioni solide dei cani vengono lasciate dai loro proprietari e/o detentori sul suolo ovunque si trovino e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che se non accompagnata da un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;

Preso atto che in molti casi i cani vengono lasciati liberi e incustoditi dai proprietari o conduttori, permettendo agli animali di girare liberamente per le strade, spazi verdi, aiuole e piazze comunali;

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

Considerato che si ritiene opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio;

Visto il D.P.R. 08.02.1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Vista la legge 24.01.1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni al sistema penale;

Il detentore di un cane ne assume la responsabilità per il relativo periodo;

DISPONE

- 1) Che la presente Ordinanza entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Roccabruna.
- 2) Le disposizioni di cui all'art. 2 lett. A) e b) e dell'art. 3 lettera a), non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
- 3) Le disposizioni di cui all'art. 2 lettere a) e b) della presente Ordinanza non si applicano, altresì, ai cani a guardia ed a conduzione delle greggi, e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalla Regione o dal Comune.
- 4) La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del Fuoco, durante i servizi istituzionali.
- 5) Dispone, altresì, che il presente provvedimento, sia inviato:
 - all'ASL CN1 – Servizio Veterinario di Dronero;
 - all'Ufficio Polizia Locale di Roccabruna;
 - al Comando Carabinieri di Dronero;
 - al Comando Carabinieri Forestali di Dronero;
 - alla Polizia Provinciale di Cuneo;
 - riprodotta su manifesti, affissa nei luoghi pubblici e pubblicata sul sito istituzionale.

La Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza abroga ogni precedente provvedimento in materia, in contrasto con la stessa.

COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero, in via alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

IL SINDACO

Livio ACCHIARDI
(Firmata digitalmente)